



COMUNICAZIONE D.T.L.

Le comunicazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro devono essere effettuate secondo i seguenti criteri:

- **almeno 60 minuti prima** dell'inizio della prestazione e
- dovrà riguardare **ogni singolo lavoratore**
- dovrà indicare:

PER GLI IMPRENDITORI NON AGRICOLI E PER I PROFESSIONISTI

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
- 2) il luogo della prestazione
- 3) il giorno di inizio della prestazione (**un solo giorno** alla volta)
- 4) l'ora di inizio e di fine della prestazione

PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
- 2) il luogo della prestazione
- 3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale **non superiore a 3 giorni** alla volta

- **NOTA BENE:**

Resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS, mediante il consueto sistema telematico, che prevede la possibilità di inserire prestazioni lavorative per un arco temporale massimo di 30 giorni alla volta.

Il committente dovrà inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, all'indirizzo

Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it

priva di qualsiasi allegato e dovranno essere riportati i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

- **ATTENZIONE:**

- a) il codice fiscale e la ragione sociale del committente andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail
- b) dovranno essere comunicate, a mezzo mail, anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, queste comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
- c) la violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della "sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione" (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015)
- d) l'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.